

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

I sottoscritti María Soledad Gallego Bernad e Francesco Maletto, nell'interesse di **ClientEarth (Wildlife and Habitats Programme)**, ed i sottoscritti Prof. Giuseppe Notarbartolo di Sciara ed Erich Hoyt, nell'interesse e nella qualità di co-presidenti della **Marine Mammal Protected Areas Task Force dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura**

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) previsto dall'art. 11-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Egregi Signori,

con riferimento a quanto in oggetto, si prega Codesto Spett.le Ministero della Transizione Ecologica (il **“Ministero”**) di voler considerare quanto segue.

ClientEarth è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro e non governativa che usa il potere del diritto per proteggere le persone ed il pianeta. In parallelo, la **Marine Mammals Protected Areas Task Force dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura** (la **“Task Force”**) è composta da un *pool* di esperti internazionali al fine di identificare, costituire, monitorare e gestire aree marine protette per i mammiferi marini su scala globale, promuovendo soluzioni spaziali efficaci e le migliori pratiche per la conservazione degli stessi.

Nell'ambito delle rispettive attività finalizzate alla tutela della biodiversità marina nel Mediterraneo e nello spirito di stima e collaborazione che ne anima il rapporto, ClientEarth e la Task Force hanno ritenuto opportuno presentare le sottoestese osservazioni nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica prodromico all'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (**“PiTESAI”**) previsto dall'art. 11-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (**“D.L. 135/2018”**), convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12.

A questo proposito, ClientEarth e la Task Force hanno interesse a rilevare quanto segue.

1) Sulla designazione di aree marine protette da parte della Repubblica Italiana

Come noto a Codesto Spett.le Ministero, l'art. 6, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il **“Codice dell'Ambiente”**) prevede che *“all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette”*. In coerenza con tale previsione, la bozza del PiTESAI sottoposta a consultazione pubblica sottolinea come nelle aree individuate entro tali limiti sussista un vincolo assoluto di esclusione all'esercizio di attività legate allo sfruttamento degli idrocarburi. Tra tali aree, rientrano quelle appartenenti alla c.d. Rete Natura 2000, in quanto designate ai sensi della Direttiva 92/43/EEC (**“Direttiva Habitat”**) e della Direttiva 2009/147/EC (**“Direttiva Uccelli”**).

A questo riguardo, risulta necessario evidenziare che, a seguito della lettera di messa in mora inviata in data 9 giugno 2021 ai sensi dell'art. 258 TFUE, la Commissione Europea ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana la procedura di infrazione n. INFR(2021)2028. Tale procedura, come noto a Codesto Spett.le Ministero, riguarda la violazione da parte della Repubblica Italiana dell'obbligo di completare la c.d. Rete Natura 2000 tramite la designazione delle relative aree protette ai sensi delle sopramenzionate Direttive. L'attuale rete italiana Natura 2000, infatti, non copre adeguatamente i vari tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione. Le lacune più gravi riguardano le specie marine, come la foca monaca mediterranea, la tartaruga marina (*Caretta caretta*) ed il tursiopo (*Tursiops truncatus*), e gli habitat marini, come le scogliere. Risultano altresì mancanti designazioni di siti marini per diverse specie di uccelli marini, come la berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e la berta minore mediterranea (*Puffinus yelkouan*).

Orbene, la violazione da parte della Repubblica Italiana del suddetto obbligo comporta la conseguenza che aree che dovrebbero essere caratterizzate dalla sussistenza di un vincolo assoluto di esclusione ai sensi dell'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente siano invece prive di qualsivoglia protezione rispetto agli impatti causati dalle attività connesse con la ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, aggravando così gli effetti della violazione in questione.

Ferma la palese violazione da parte della Repubblica Italiana degli obblighi nascenti dalla Direttiva Habitat, tale circostanza risulta contrastante non solo con l'obbligo della Repubblica Italiana medesima, in coerenza con il principio c.d. dell' "effetto utile", di assicurare al diritto comunitario la maggiore effettività possibile, ma altresì comporta uno scenario in cui l'applicazione di una norma, l'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente, è impedita a valle di una violazione di un obbligo derivante dall'ordinamento dell'Unione medesimo.

A questo proposito, si richiama, come noto a Codesto Spett.le Ministero, che gli obblighi scaturenti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli trovano applicazione anche prima che gli Stati membri ottemperino al dovere di designazione. Qualora infatti, da un punto di vista scientifico e secondo i criteri previsti dalla Direttiva Habitat, risulti che un sito debba essere designato ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, la tutela di tale sito deve essere in ogni caso salvaguardata a partire dal momento in cui sorge l'obbligo giuridico di designazione. Come emerge con chiarezza dall'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹ nonché della Commissione Europea, infatti, anche in caso di mancata designazione, gli Stati membri sono comunque tenuti a salvaguardare l'interesse ecologico dei siti che, in base alla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e applicando le misure *ivi* previste, dovrebbero essere tutelati, risultando in ogni caso, in generale, vincolati ai fini del Piano oggi sottoposto a consultazione².

Peraltro, l'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente, ai fini della proibizione dell'esercizio di attività legate allo sfruttamento di idrocarburi, considera rilevanti le aree marine "***a qualsiasi titolo protette***". Ebbene, nel caso in questione, il titolo di protezione è rappresentato dagli obblighi appena richiamati, nascenti dal dovere, per la Repubblica Italiana, di garantire il rispetto del principio del c.d. "effetto utile" rispetto all'applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli.

In ragione di ciò, si sottolinea la necessità che **Codesto Spett.le Ministero, ai fini dell'individuazione delle aree idonee all'esercizio delle attività legate allo sfruttamento degli idrocarburi e delle relative conseguenze di cui all'art. 11-ter, comma 8 del D.L. 135/2018, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, tenga nella dovuta considerazione tale scenario, qualificando, sulla base delle sopra esposte considerazioni, come "non compatibili" con le previsioni del Piano le aree che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto designare ai sensi e secondo i criteri della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e che, se avesse ottemperato a tale obbligo, risulterebbero, in particolare, protette dal vincolo assoluto di esclusione di cui all'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente.**

¹ Su tutte, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-117/03 e C- 244/05.

² Si veda, in proposito, il documento "Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 21 novembre 2018 n. C(2018) 7621 final

2) Ulteriori considerazioni legate alla presenza di mammiferi marini ed all'individuazione da parte della Task Force delle Important Marine Mammal Areas (c.d. "IMMAs")

ClientEarth e la Task Force guardano con favore alle considerazioni contenute nella bozza del PiTESAI con riferimento alle IMMAs (ref. n. 34 della tabella "Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI") e, più in generale, agli obblighi di protezione nei confronti di specie marine, quali i cetacei, tutelate ai sensi degli artt. 12 e ss. e dell'Allegato IV alla Direttiva Habitat (ref. n. 41 della tabella).

A questo proposito, in aggiunta ai proposti vincoli di attenzione e fermi restando gli obblighi di protezione dei cetacei previsti dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali di riferimento, ClientEarth e la Task Force richiamano come il **contributo offerto dall'individuazione delle IMMAs** sia altresì **essenziale per identificare, dal punto di vista scientifico, aree marine di particolare pregio, che, ove rispettino i criteri che ne impongono la tutela giuridica in forza delle norme sopra citate (tra cui, in particolare, la Direttiva Habitat, secondi criteri di cui all'Allegato III o, per le specie elencate nell'Allegato IV, come misura di protezione ai sensi dell'art. 12 della Direttiva), comportano il sorgere delle conseguenze vincolistiche descritte al paragrafo 1 che precede.**

L'individuazione delle IMMAs, dunque, risulta di centrale rilevanza ai fini dell'identificazione delle aree che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto designare ai sensi e secondo i criteri della Direttiva Habitat e, di conseguenza, ai fini della qualificazione di dette aree come non compatibili con le previsioni del Piano, anche rispetto alle conseguenze giuridiche di cui all'art. 11-ter, comma 8, del D.L. 135/2018.

In tale quadro, ClientEarth e la Task Force, ai fini dell'adozione del Piano, hanno interesse a raccomandare a Codesto Spett.le Ministero particolare attenzione con riferimento alle aree di seguito descritte in ragione della loro rilevanza per la presenza di cetacei. Tali considerazioni sono, in parte, basate sui risultati del *workshop* sull'identificazione delle IMMAs nel Mediterraneo³, organizzato dalla Task Force nell'ottobre 2016 a Chania, Grecia (i cui risultati sono consultabili *online* sull'IMMA E-ATLAS⁴) e, in parte, su conoscenze scientifiche acquisite negli anni successivi.

- (i) **Alto Adriatico:** aree marine prospicienti le regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Tali aree risultano caratterizzate dalla presenza della "Northern Adriatic IMMA", avente il tursiope (*Tursiops truncatus*), protetto ai sensi degli Allegati II e IV alla Direttiva Habitat, come specie qualificante⁵.

Per le zone non ricomprese nel divieto di cui all'art. 4 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, così come modificato dall'art. 26, comma 2, della L. 21 luglio 2002, n. 179, in relazione alle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, si raccomanda a Codesto Spett.le Ministero la necessità di tenere in considerazione, ai fini dell'adozione del PiTESAI e nell'ottica di quanto descritto al paragrafo 1, le aree che, data la presenza del tursiope, avrebbero dovuto beneficiare di designazione ai sensi e nel rispetto dei criteri della Direttiva Habitat. Come noto a

³ <https://www.marinemammalhabitat.org/download/final-report-regional-workshop-mediterranean-sea-important-marinemammal-areas/>

⁴ <https://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas/>

⁵ <https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/northern-adriatic/>

Codesto Spett.le Ministero, infatti, le specie, quali il tursiope, incluse nell'Allegato II alla Direttiva Habitat comportano il sorgere di obblighi di designazione di relative aree da parte degli Stati membri. Tali obblighi, come sopra descritto e, peraltro, con specifico riferimento al tursiope, sono stati violati dalla Repubblica Italiana e sono oggetto della procedura di infrazione n. INFR(2021)2028 avviata dalla Commissione Europea.

- (ii) **Basso Adriatico:** aree marine prospicienti la Puglia. Tali aree sono occupate in parte dalla “*Southern Adriatic and Northern Ionian Sea Area of Interest*”. Le c.d. *Areas of Interest* (Aoi) sono aree che non hanno, allo stato, ancora raggiunto lo stato di IMMA. Nel caso di specie, l'area risulta di interesse specifico soprattutto per due specie: il tursiope (Allegati II e IV alla Direttiva Habitat) e lo zifio (*Ziphius cavirostris*, incluso nell'Allegato IV alla Direttiva Habitat e particolarmente sensibile ai suoni, quali quelli generati dai *survey* sismici). In aggiunta agli obblighi di protezione rigorosa richiesti dalla Direttiva Habitat per le specie incluse nell'Allegato IV, con riferimento alla presenza del tursiope si richiama quanto sottolineato al punto (i) che precede.
- (iii) **Golfo di Taranto:** il Golfo di Taranto risulta interessato da una propaggine della “*Southern Adriatic and Northern Ionian Sea Aoi*” citata al punto (ii) che precede. Ricerche successive hanno evidenziato l'importanza ecologica del Golfo per alcune specie di cetacei, tra cui, in primo luogo, il tursiope (Allegati II e IV alla Direttiva Habitat) e la stenella striata (*Stenella coeruleoalba*, Allegato IV alla Direttiva Habitat)⁶. Anche in questo caso trovano applicazione le considerazioni svolte ai punti (i) e (ii) che precedono.

In aggiunta a quanto sopra, per mero scrupolo, si segnala che, contrariamente a quanto indicato al punto n. 34 della tabella 1.3-1 “*Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI*”, che indica le IMMAs come non cartografabili, la relativa cartografia è disponibile *online*, come anticipato, sull'IMMA E-ATLAS al seguente link: <https://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas/>, e che i relativi *shapefile* e *metadata* sono ottenibili gratuitamente su richiesta alla Task Force (link: <https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-spatial-layer-download/>).

Alla luce di tutto quanto sopra, si prega Codesto Spett.le Ministero di tenere in adeguata considerazione le suestese osservazioni ai fini dell'adozione del PiTESAI e, in particolare, dell'identificazione delle aree idonee all'esercizio di attività concernenti la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, anche ai fini delle conseguenze giuridiche delineate all'art. 11-ter, comma 8, del D.L. 135/2018.

Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento possa risultare necessario, l'occasione è grata per porgere i più distinti saluti.

In fede,

per ClientEarth

⁶ Carlucci R., Cipriano G., Paoli C., Ricci P., Fanizza C., Capezzuto F., Vassallo P. 2018. *Random Forest population modelling of striped and common bottlenose dolphins in the Gulf of Taranto (Northern Ionian Sea, Central-eastern Mediterranean Sea)*, in *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 204:177-192. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.02.034>

per la Task Force

Prof. Giuseppe Notarbartolo di Sciara

Erich Hoyt

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Allegato 2 - Copia dei documenti di riconoscimento in corso

Madrid, 10 settembre 2021

I dichiaranti








